

Allegato alla deliberazione n. 36 del 19 aprile 2000 del Consiglio comunale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la tutela della riservatezza e la disciplina del trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nelle banche dati organizzate e gestite dal Comune, acquisiti d'ufficio dall'Ente o ad esso conferiti, secondo l'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per l'attuazione delle finalità istituzionali, intendendosi per tali, le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti comunali, nonché quelle svolte dal Comune a seguito di intese, accordi di programma, convenzioni ed altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge, al fine di realizzare interessi locali o di soddisfare i bisogni degli utenti appartenenti alla comunità locale, nonché le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti da norme statali e regionali e quelle che attengono alla organizzazione ed allo sviluppo dell'azione amministrativa, sotto tutti i profili.

Art. 2 Trasmissione ed interscambio dei dati.

1. Nell'esercizio delle finalità istituzionali di cui all'articolo che precede, il Comune favorisce la trasmissione e l'interscambio dei dati o dei documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, garantendo in ogni momento che nel trattamento dei dati personali sia rispettato il diritto alla riservatezza ed alla identità personale delle persone, fisiche e giuridiche, alle quali i dati suddetti si riferiscono.

2. La trasmissione e l'interscambio di dati e documentazione può essere attuata anche mediante sistemi informatici e telematici, reti civiche, reti di trasmissione ad alta velocità ed ogni altro sistema di scambio, diffusione e condivisione delle informazioni che il progresso tecnologico renda utilizzabile per tali fini, a condizione che venga preventivamente verificata la sicurezza dei dati personali in ogni fase del processo informativo ed il grado e livello di protezione dei dati.

Art. 3 Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

1. L'amministrazione comunale verifica, in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa, la rilevanza delle attività istituzionali che comportano il trattamento di dati sensibili e le rapporta al quadro di riferimento indicato dal d. lgs. n. 135/99, verifica quali attività non possono essere ricondotte al suddetto quadro di riferimento ed individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito a mezzo della particolare attività istituzionale.

2. Nel caso in cui la legge, le disposizioni attuative ovvero i provvedimenti del Garante individuano le rilevanti finalità di interesse pubblico, ma non specificano la tipologia dei dati trattabili e le relative operazioni di trattamento eseguibili, la Giunta comunale indica i soli dati trattabili e le

operazioni eseguibili sugli stessi, che siano pertinenti e necessari al raggiungimento delle suddette finalità di interesse pubblico.

3. Qualora non sia determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico, le attività così individuate sono comunicate al garante, con le modalità previste dall'art. 5 secondo comma, lettera b) numero 1) del Regolamento.

Art. 4

Individuazione delle banche dati.

1. Le banche dati del Comune sono gestite normalmente in forma elettronica. E' possibile, tuttavia, che alcune banche dati, per comprovate esigenze connesse alla natura o qualità dei dati trattati o del tipo di trattamento, siano gestite anche in forma esclusivamente cartacea.

2. Su proposta del responsabile del servizio, la Giunta comunale individua con proprio provvedimento le banche dati gestite od organizzate dal Comune. I responsabili preposti alle aree, agli uffici ed ai servizi comunali comunicano al Segretario comunale, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la notifica al Garante per la tutela della riservatezza, le banche dati tenute, organizzate o gestite dal Comune, sotto qualsiasi forma, in relazione al settore di propria competenza.

Art. 5

Titolare e responsabile della banca dati. Responsabile del trattamento.

1. Il Comune di Bergantino, titolare delle banche dati, individua con provvedimento della Giunta i responsabili delle singole banche dati, tra i soggetti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 8 primo comma della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il provvedimento deve indicare, inoltre, per ogni banca dati, il sostituto del responsabile, in caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del designato.

Ove non diversamente disciplinato o stabilito, da disposizioni normative o interne del Comune, il responsabile della banca dati è anche responsabile del trattamento ai sensi degli art. 1 comma 2 lettera e) ed 8 della legge n. 675/96.

2. Il responsabile individuato ai sensi del primo comma del presente articolo svolge le seguenti competenze:

a) in qualità di responsabile della banca dati:

- coordina ogni operazione di trattamento dei dati, affidate ad operatori appartenenti alla propria struttura organizzativo - funzionale;

- esegue il censimento delle classi di dati, delle banche dati di cui è responsabile, specificandone la tipologia (classi di dati e banche su supporto esclusivamente cartaceo, esclusivamente informatico o informatico e cartaceo, dati personali, sensibili o di carattere giudiziario);

- impartisce istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

- verifica, anche mediante controlli periodici a campione, le metodologie di trattamento dei dati, la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati in essa contenuti;

- è responsabile del procedimento di rettifica dei dati;

- impartisce disposizioni ed organizza misure per la sicurezza della banca dati e dei trattamenti operati sui dati stessi;

- realizza e gestisce la banca dati di cui è responsabile;

- comunica agli interessati il trattamento e la diffusione dei dati;

- dispone il blocco dei dati e dell'accesso agli stessi, quando sia necessario disporre sospensioni temporanee del trattamento. In tali casi, ne darà immediata comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

b) In qualità di responsabile del trattamento:

- rende all'interessato l'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/96;

- in relazione ai dati sensibili o di carattere giudiziario:

1) formula al garante, ai sensi dell'art. 22 secondo e terzo comma della legge n. 675/96, la richiesta di individuazione delle attività di competenza comunale, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali deve ritenersi autorizzato il trattamento dei dati sensibili;

2) vigila sugli incaricati del trattamento e, in ogni caso, sul personale addetto alla propria struttura operativa, affinché il trattamento dei dati si attenga esclusivamente al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del Regolamento ed al rispetto della legge n. 675/96 e che vengano eseguite le sole operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle suddette finalità;

3) vigila affinché le operazioni di raffronto e quelle previste dall'art. 4 comma due del d. lgs. n. 135/99 siano eseguite nei soli casi previsti dalla normativa vigente e previa formulazione in forma scritta dei motivi;

- vigila affinché venga rispettata la riservatezza nei casi di richiesta d'accesso ai documenti ed ai dati di pertinenza del suo ufficio;

- esegue ogni comunicazione e notificazione al Garante, prevista dalla legge n. 675/96;

- svolge ogni altra competenza inerente il trattamento dei dati e le misure di sicurezza per la protezione degli stessi e della riservatezza degli interessati, anche a quelle previste alla precedente lettera a).

Art. 6

Soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

1. Nel caso in cui sia affidato a soggetti estranei all'amministrazione il trattamento di dati personali o singole operazioni di trattamento, mediante convenzione, contratto, incarico professionale o altro, e sia al contempo affidata agli stessi, espressamente ed in forma scritta, la responsabilità del trattamento, si applicano agli stessi le norme previste dal presente regolamento ed, in particolare, l'art. 5.

Art. 7

Incaricati del trattamento

1. Gli incaricati del trattamento sono individuati dal responsabile, possibilmente tra il personale assegnato alla propria struttura dotato della necessaria competenza. Ove possibile, agli stessi viene assegnato un codice di accesso personale, che viene registrato all'inizio ed al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

2. Il responsabile della banca dati forma un elenco, distinto per ogni banca, dei responsabili e degli incaricati del trattamento che hanno accesso alla banca dati stessa.

Art. 8

Conferimento dei dati.

1. Ai soggetti che conferiscono dati personali al Comune per lo svolgimento delle attività istituzionali, deve essere resa l'informativa prevista dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. La suddetta informativa è integrata dalle indicazioni inerenti alla rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, alle tipologie dei dati sensibili per i quali è necessario attivare il trattamento e le operazioni che è possibile eseguire sui suddetti dati.

Art. 9
Trattamento dei dati

1. I dati in possesso del Comune di Bergantino sono, di norma, trattati mediante sistemi elettronici, informatici o automatizzati. In alcuni casi, per il particolare tipo di operazioni eseguibili o di dati trattabili, può essere previsto il trattamento in forma non automatizzata. Anche in tal caso, se ed in quanto compatibili, saranno applicabili le disposizioni previste dal presente regolamento.
2. E' fatto divieto di mettere a disposizione o consentire la consultazione di dati in blocco, ovvero la ricerca nominativa per tutte le informazioni presenti nelle banche dati del Comune, senza limite di procedimento, di settore o di materia. Tali forme di comunicazione dei dati possono essere, tuttavia, consentite, nei soli casi previsti dalla normativa vigente, nel trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria.
3. Il responsabile di area competente impartisce le opportune istruzioni affinché sia garantita la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo Generale dell'Ente.

Art. 10
Diritti dell'interessato

1. L'interessato, in relazione al trattamento, può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/96, mediante presentazione di richiesta al Segretario comunale, il quale dispone tempestivamente in merito.
2. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 33 comma 3 della legge n. 675/96, nei casi in cui non risulta confermata l'esistenza dei dati relativi all'interessato, previsti dall'art. 13 comma 2 della legge n. 675/96, la Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in funzione di ogni singola richiesta.

Art. 11
Diritto di accesso e tutela della riservatezza.

1. Le richieste di accesso ai documenti, se formali, come previsto dall'art. 8 secondo comma del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, una volta assunte al Protocollo Generale del Comune, sono trasmesse al Segretario comunale per l'ulteriore corso. Le richieste informali di cui all'art. 4 del suddetto regolamento sono, invece, formulate al responsabile dell'ufficio comunale competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il funzionario di volta in volta competente secondo il comma che precede, nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e secondo i provvedimenti e le decisioni del Garante, non sia possibile accogliere la richiesta di accesso, comunica, per iscritto, il diniego motivato all'accesso, nel termine di trenta giorni dalla richiesta. La comunicazione di diniego deve indicare espressamente le ragioni e le esigenze di riservatezza che non consentono l'accoglimento dell'istanza.
3. La domanda può essere, tuttavia, accolta quando, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, sia possibile, senza ledere il diritto alla riservatezza, disporre la sola visione del documento, in luogo della richiesta di copia, quando ne sia stato chiesto il rilascio, ovvero, rilasciare copia dello stesso, espungendolo, mediante opportune cancellazioni, delle parti tutelate dal diritto alla riservatezza.

Art. 12
Disposizioni varie.

1. Le rilevazioni previste dall'art. 3 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo pretorio del Comune del relativo provvedimento, per almeno giorni quindici consecutivi. Dello stesso viene data, inoltre, la massima diffusione presso le articolazioni strutturali dell'Ente, la comunità locale e nei confronti dei soggetti che usualmente conferiscono dati al Comune.

2. Con cadenza annuale, sono periodicamente rinnovate le rilevazioni e le ricognizioni previste dal comma precedente. In caso di modificazioni ed integrazioni normative, o di rilevante sviluppo tecnologico avente attinenza specifica al trattamento dei dati, ovvero di mutamenti alle strutture organizzativo - gestionali del Comune, che rendono necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili, le suddette rilevazioni vengono compiute entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi indicati.

Art. 13
Disposizioni in materia di sicurezza.

1. Ogni responsabile di banche dati è tenuto ad adottare le misure minime di sicurezza previste dal d.p.r. 28 luglio 1999, n. 318, nonché ogni altra misura o accorgimento si renda necessario per garantire la sicurezza dei dati dall'uso non autorizzato o dall'indebito accesso.

Art. 14
Disposizioni organizzative

1. La Giunta comunale può adottare le disposizioni organizzative per le aree, uffici e servizi del Comune, necessarie a regolamentare gli aspetti operativi del trattamento dei dati personali e sensibili, in particolare nelle materie di seguito indicate:

- a) rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino;
- b) semplificazione delle modalità di trattamento dei dati personali;
- c) individuazione delle opportune forme di garanzia per le operazioni che hanno ad oggetto dati sensibili.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del d. lgs. n. 135/99, della legge n. 675/96 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 15
Verifiche e controlli.

1. I responsabili di area del Comune danno attuazione alle disposizioni organizzative adottate dalla Giunta ai sensi della disposizione che precede, sentite le eventuali indicazioni dei responsabili del trattamento appartenenti alla propria struttura organizzativa.

2. I responsabili di area provvedono a presentare alla Giunta comunale una relazione semestrale sullo stato di applicazione della normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali e sensibili, delle disposizioni previste dal presente regolamento, nonché sullo stato di attuazione delle disposizioni organizzative di cui all'articolo precedente, limitatamente alle strutture organizzativo - funzionali di propria diretta competenza.

3. La Giunta presenta al Consiglio comunale una relazione annuale sui risultati delle verifiche dell'applicazione delle norme di cui al comma che precede, nonché sull'attuazione delle disposizioni organizzative adottate. La Giunta evidenzia, altresì, nel medesimo documento le principali problematiche, risolte o da risolvere, riscontrate nell'attuazione delle norme suindicate e delle disposizioni organizzative, poi che i criteri adottati o che si prefigge di adottare per la loro risoluzione.

Art. 16

Disposizioni finali e transitorie.

1. Le disposizioni del presente regolamento sono adeguate allo sviluppo tecnologico ed alle modificazioni ed integrazioni al quadro normativo di riferimento in materia di trattamento di dati sensibili e personali entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle relative disposizioni normative, o dall'applicazione all'Ente delle misure relative allo sviluppo tecnologico sopravvenuto.
2. Le disposizioni organizzative della Giunta comunale, adottate ai sensi dell'art. 14 del regolamento, sono adeguate entro 30 giorni dall'intervenuta esecutività delle norme regolamentari, modificate od integrate ai sensi del comma che precede.